

# **Parere dell'Organo di Revisione Sulla costituzione del fondo risorse decentrate e sulla contrattazione decentrata anno 2021**

Verbale n. 22 del 27/10/2021

## **L'Organo di Revisione del Comune di Genola.**

Vista la richiesta del presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Genola pervenuta il 22/10/2021 avente per oggetto "Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2019-2021 – aggiornamento per l'anno 2021 - richiesta di parere";

Vista la determinazione di Segreteria n. 50 del 16.03.2021 relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2021-2023

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto;

Visto il Regolamento di contabilità;

### **Premesso**

- 1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- 3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

### **Rilevato**

- 4) che, come risulta anche dalla relazione tecnico - finanziaria del Responsabile del Servizio Personale e del Responsabile dei Servizi Finanziari:
  - a) il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
  - b) che le risorse decentrate che verranno utilizzate sono previste nel bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

- c) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- d) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- e) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

### **Verificati nel dettaglio**

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.lgs. 165/2001 ed il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.lgs. n. 75/2017 e autocertificato dal Responsabile del personale nella relazione tecnico finanziaria del contratto decentrato nonché nella Determinazione n. 50/2021;
- il rispetto dei limiti stabiliti per l'aumento del fondo delle risorse decentrate dovuto ad un aumento del personale dal Decreto 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", attuativo dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cd. "Decreto Crescita" e dal Parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 179877 del 01/09/2020 il quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle corrette modalità di variazione del limite della retribuzione accessoria e una procedura applicativa per adeguare il predetto limite.

### **Attesta**

che la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 e gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Genola lì 27/10/2021

L'Organo di Revisione

(Dott. Bertino Albino)

